

ALLEGATO A

ITER PROCEDIMENTALE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI AGLI ARTT. 1 E SEGG. DEL R.D.L. 30.12.1923 N.RO 3267 DELEGATE AL COMUNE IN VIRTU' DELL'ART. 3 L. R. 7/2011.

A) INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Nei casi di movimento di terreno nonché di qualsiasi altra attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi che richiedano autorizzazione ex art. 35, 1° comma, L.R. 4/99 l'istanza prodotta al Comune sul modello all'uopo predisposto (VI RICH AUT) è direttamente presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia il quale rilascia attestazione dell'avvenuta presentazione e provvede alla sua protocollazione.

Il Responsabile dello S.U.E. provvede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90 ed a trasmettere tutta la documentazione tecnica all'Ufficio Ambiente per l'espressione di un proprio parere sulla fattibilità dell'intervento in ordine alla tutela dello specifico vincolo.

Nel caso di interventi caratterizzati da complessità istruttoria in ordine alla consistenza delle opere e/o alla pericolosità geomorfologica del sito, l'Ufficio può avvalersi, a fini istruttori, della consulenza qualificata di figure professionali non presenti nell'Organico dell'Ente, ovvero richiedere il parere alla Consulta Istruttoria dell'Edilizia di cui all'art. 1 del vigente Regolamento Comunale.

Una volta acquisito il parere da parte dell'ufficio Ambiente, lo S.U.E. provvede a formalizzare l'autorizzazione che verrà sottoscritta dal dirigente dell'Area 5 – Tecnica.

L'autorizzazione dovrà essere rilasciata o negata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Qualora sia necessario richiedere chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa, il responsabile del procedimento anche su segnalazione dell'Ufficio Ambiente, provvede a farne richiesta. In tal caso il termine di cui sopra resta sospeso, fino alla produzione della relativa documentazione.

B) INTERVENTI SOGGETTI A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Per i seguenti interventi:

- a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- b) opere di demolizione, reinterri, scavi;
- c) opere di eliminazione di barriere architettoniche;
- d) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- e) impianti tecnologici, ove non richiedano l'apertura di viabilità di accesso al cantiere;
- f) aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
- g) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
- h) sistemazioni agrarie ivi incluse la manutenzione ed il ripristino dei muri di fascia;
- i) riporto di terreno agrario.

semprechè non comportino un volume complessivo di movimento di terreno superiore a 100 metri cubi, un'altezza di scavo superiore a mt. 2,00 ovvero l'impermeabilizzazione del suolo superiore al 10% della superficie del lotto, l'interessato può produrre Segnalazione Certificata di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.ro 241 e s.m.i.

Tale segnalazione da prodursi su apposito modello (VI SCIA) corredata da attestazione, pure essa prodotta su modello predisposto dal Comune (VI ASS SCIA) e sottoscritta da professionista abilitato che asseveri l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati, è presentata direttamente allo S.U.E. che ne rilascia ricevuta di avvenuta presentazione.

La S.C.I.A. è trasmessa immediatamente al Servizio Ambiente dell'Area 4 – Progettazione Manutenzione Ambiente, il quale provvede all'istruttoria tecnica. Qualora l'ufficio accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa in materia di vincolo, ne riferisce allo S.U.E. il quale adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della segnalazione.

Ove l'attività possa essere conformata, a giudizio del Servizio Ambiente, alla normativa vigente anche attraverso la produzione di ulteriore documentazione tecnico-amministrativa l'interessato è invitato a cura dello S.U.E. a conformarsi in tal senso entro il termine, non inferiore a 30 giorni, all'uopo prefissato.